## SENATO DELLA REPUBBLICA



## XVII LEGISLATURA

10<sup>a</sup> Commissione (industria, commercio e turismo)

## DISEGNO DI LEGGE N. 2085 Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Approvato dalla Camera dei deputati

## BOZZA FASCICOLO EMENDAMENTI

Tomo X - Emendamenti agli articoli da 49 a 52

A cura dell'Ufficio di Segreteria della 10<sup>a</sup> Commissione Gennaio 2016

# Art. 49

AS 2085-

**EMENDAMENTO** 

Art. 49

Sopprimerlo l'auticol

Sen. Consiglio

ARTICOLO 49

ARTICOLO 49

All'art. 49 comma 1, sopprimere le parole "convenzionate con il servizio sanitario nazionale";

## conseguentemente

modificare la rubrica dell'articolo nei seguenti termini "Orari e turni delle farmacie"

SEN. PAOLA PELINO SEN. LUIGI BERRONE



49.2

RELAZIONE

Considerato che nell'attuale sistema tutte le farmacie sono convenzionate con il SSN si ritiene opportuno eliminare la specificazione "convenzionale con il Servizio sanitario nazionale" contenuta nel testo e nella rubrica dell'articolo 49 del disegno di legge, in quanto ultronea.

## EMENDAMENTO A.S. 2085

## Art. 49

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: "obbligatori," inserire le seguenti parole: "fatta salva l'osservanza della chiusura domenicale e festiva, ".

SCIBONA, CASTALDI

Jecordo periodo, All art. 49 #comma 1, dopo la parola "competente" aggiungere le seguenti ", nonché all'Ordine provinciale dei farmacisti".

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

SEN, ANDREA MANDELLI

PERRONE

## RELAZIONE

Tenuto conto che sulla base delle normative regionali vigenti, l'Ordine provinciale dei Farmacisti ha la funzione di proporte ovvero di rendere il proprio obbligatorio parere sull'organizzazione dei turni, degli orari e delle ferie delle farmacie della provincia appare necessario che, per un'opportuna conoscenza, la eomunicazione sugli orari e periodi aggiuntivi di servizio sia trasmessa anche all'Ordine provinciale competente, oltreché alla ASL di riferimento.

## **EMENDAMENTO**

**ART 49** 

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

"Tale facoltà è limitata nel caso in cui l'apertura dell'esercizio sia in diretta concorrenza con una farmacia obbligatoriamente aperta per il turno notturno, a meno che l'orario di apertura sia procrastinato per l'intera durata del turno notturno stesso."

ROMANI Maurizio, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

## Emendamento

Articolo 49

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

## "Articolo 49-bis

- 1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge.
- 2. Considerato che l' attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento."

Aldo Di Biagio

## Emendamento

Art. 49

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

"Art. 49-bis

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l' attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione

di acque minerali destinate all'imbottigliamento."

FABBRI Fohm

## **Emendamento**

## Articolo 49

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

## "Articolo 49-bis

- 1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non sì applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge.
- 2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento."

Sen. Marinelle Marinelle
Sen. De Poli

Emendamento

Articolo 49

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

A. De Brokis

## "Articolo 49-bis

1.Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni."

Aldo Di Biagio

## **Emendamento**

Articolo 49

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

## "Articolo 49-bis

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni."

Sen. Mancuso

Sen. Bianconi

Sen. Chiavaroli

Sen. De Poli

**EMENDAMENTO** 

ART. 49

Dopo l'articolo 🍎, inserire il seguente:

## "Articolo 49-bis

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni."

Gambaro Juli

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

## "Articolo 49-bis"

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni."

**SCALIA** 

Sola

## **EMENDAMENTO**

Art. 49

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

«49-bis (Misure per l'esercizio di attività sanitarie)

1. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle strutture private non operanti in regime di accreditamento".».

MANDELLI

REWMO

Relazione illustrativa

MISURE IN MATERIA SANITARIA

Ufficio E Legislativo E Carolao - VIII

L'emendamento, in linea con le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha l'obiettivo di aprire il mercato dei servizi sanitari alle imprese private che intendano operare senza fruire di sovvenzioni pubbliche, eliminando l'obbligo di verifica del fabbisogno di assistenza sanitaria regionale (rapporto tra numero di strutture private e consistenza della popolazione) per il rilascio dell'autorizzazione

L'attuale disciplina, infatti, si pone in contrasto con il principio di concorrenza, in quanto supordina il rilascio dell'autorizzazione alla verifica del fabbisogno complessivo anche nel caso di soggetti che intendano fornire servizi sanitari in forma privatistica e, quindi, senza provocare alcun incremento degli operatori in regime di accreditamento.

L'emendamento intende, pertanto, eliminare un limite irragionevole alla libertà di accesso dei privati all'esercizio di attività sanitarie non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, rimuovendo una ingiustificata barriera di accesso a questo mercato.

49.0.8

第.0.和

**EMENDAMENTO** 

, inscribe

**ART. 49** 

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

«49-bis

(Misure per l'esercizio di attività sanitarie)

All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle strutture private non operanti in regime di accreditamento".».

DIMAGIO

## Relazione illustrativa

L'emendamento, in linea con le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del merdato, ha l'obiettivo di aprire il mercato dei servizi sanitari alle imprese private che intendano operare senza fruire di sovvenzioni pubbliche, eliminando l'obbligo di verifica del fabbisogno di assistenza sanitaria regionale (rapporto tra numero di strutture private e consistenza della popolazione) per il rilascio dell'autorizzazione.

L'attuale disciplina, infatti, si pone in contrasto con il principio di concorrenza, in quanto subordina il rilascio dell'autorizzazione alla verifica del fabbisogno complessivo anche nel caso di soggetti che intendano fornire servizi sanitari in forma privatistica e, quindi, senza provocare alcun incremento degli operatori in regime di accreditamento.

L'emendamento intende, pertanto, eliminare un limite irragionevole alla libertà di accesso dei privati all'esercizio di attività sanitarie non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, limuovendo una ingiustificata barriera di accesso a questo mercato.

49.0. **E** 

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

## «ART. 49-BĬS

(Limite al trattamento economico dei lavoratori autonomi in regime di convenzione)

«1. Il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, così come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in caso di lavoratori autonomi che operano in regime di convenzione, si calcola considerando solo gli importi imponibili ai fini della dichiarazione dei redditi, al loro dei contributi previdenziali.»

Conseguentemente, di relativi maggiori oneri, valutati in 3 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307>>

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

## Art. 50

## Emendamento Articolo 50

Sopprimere l'articolo

Sen. Bianconili Sen. Chiavaroli Mancuso Lon Conservation Sen. De Poli

Emendamento

Articolo 50

Sostituirik don il seguente:

«Art. 50.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche per il tramite di soggetti terzi)

- 1. Salvo modifiche sostanziali nelle condizioni del mercato rilevante, per un periodo di cinque anni, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nulla ogni clausola contrattuale tra un'impresa turistico-ricettiva ed una piattaforma di servizi di prenotazione alloggio *online* con la quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa turistico-ricettiva per il tramite della predetta piattaforma di servizi di prenotazione alloggio *online*, ad esclusione di quelle relative a prezzi e ad altre condizioni pubblicamente offerte dagli hotel attraverso i propri canali di vendita diretta *online*.
- 2. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE, al parere favorevole della Commissione europea. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo Economico provvede ad inviare la notifica alla Commissione europea.»

LANZILLOTTA

[QUANGE |

Emendamento

Art. 50

Sostituire l'articolo & con il seguente:

Art. 50

"1. È nullo ogni patto con il quale un soggetto obbliga l'impresa turisti-ricettiva a non praticare alla clientela finale prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dall'impresa per il tramite di altri soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del mercato."

FISSORE FISSORE

## A.S. 2085 - Emendamento

## Art. 50

al comma 1, sostituire le parole: «turistico ricettiva», con le seguenti: « che utilizza piattaforme di distribuzione online».

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «ricettive».

Conseguentemente al Capo X, sostituire le parole «turismo e servizi», con le seguenti:«servizi di distribuzione online e trasporto».

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

The Den

Sen. Schifani Sen. Bianconi Sen. Chiavaroli Sen. Mancuso

## Emendamento

Art. 50

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regola relative ai servizi della società dell'informazione.»

## Emendamento

Art. 50

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.».

FISSORE FIS Some

## Emendamento

## Articolo 50

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE, al parere favorevole della Commissione europea. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo Economico provvede ad inviare la notifica alla Commissione europea.»

ANZILLOTTA POLICY COMPANY

## **EMENDAMENTO ALL'ART. 50**

Dopo l'art.50 è inserito il seguente:

50.0.1

Art. 50bis

(Rimozione di ostacoli alla liberalizzazione dei servizi ancillari).

- 1. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nell'ambito dell'attività ricettiva rientra, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la vendita a tali soggetti di giornali, riviste, cartoline, francobolli, souvenir, prodotti alimentari del territorio, nonché biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture ricreative, di benessere, sportive o congressuali, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.
- 2. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, gli esercizi alberghieri che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'Articolo 64 "Somministrazione di alimenti e bevande" del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".
- 3. Dopo il comma 2 dell'Articolo 9 della Legge 4-1-1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista", aggiungere il seguente:
- <<3. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela

alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo.>>

Sen. BOCCA Buy5 Bocce

## **EMENDAMENTO ALL'ART. 50**

Dopo l'art.50 è inserito il seguente:

Art. 50bis

(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo).

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

50.0.2

Sen. BOCCA

Blank-Beece

Art. 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per strutture turistico-ricettive a gestione religiosa)

1.Le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite da associazioni o enti religiosi operanti con finalità di assistenza, ospitalità e soggiorno, sono obbligate a rispettare le misure in materia di concorrenza, per modalità e funzioni, relative ai servizi, alle tariffe e alla attività commerciale svolta.»

BATTISTA, ORELLANA, LONGO Fausto Guilherme

AS 2085-

### Emendamento

Articolo 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

- 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole ", presso la rimessa," sono soppresse;
- b) all'articolo 3, i commi 2-e 3 sono abrogati;
- c) all'articolo 5-bis, il comma 1-è sostituito dal seguente:
- "1. Per il servizio di noleggio con conducente, l'accesso nel territorio o specificamente all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni è consentito da parte dei titolari delle medesime autorizzazioni solo previa comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o-il pagamento di un importo di accesso."
- d) all'art. 8, comma 3, le parole "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;
- e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
- f) all' articolo 11, il comma 4 è abrogato
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono definiti i requisiti minimi della disciplina delle piattaforme on line che connettono i passeggeri con autisti non professionisti, prevedendo l'obbligo di registrazione delle piattaforme e l' individuazione di requisiti e obblighi per gli autisti al fine di garantire la sicurezza stradale e l' incolumità dei passeggeri, sia con riferimento all'efficienza delle vetture utilizzate che all'idoneità dei conducenti, anche tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone. »

LANZILLOTTA Lauri Oche

## Emendamento

## Articolo 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

- 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole ", presso la rimessa," sono soppresse;
- b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
- c) all'articolo 5-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Per il servizio di noleggio con conducente, l'accesso nel territorio o specificamente all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni è consentito da parte dei titolari delle medesime autorizzazioni solo previa comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso."
- d) all'art. 8, comma 3, le parole "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;
- e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;
- f) all' articolo 11, il comma 4 è abrogato.»

LANZILLOTTA
JOHNI CLITTIP

## EMENDAMENTO ddl 2085

Art. 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale).

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato. ».

CASTAŁDI, GIROTTO, PETROCELLI

## EMENDAMENTO ddl 2085

Art. 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Misure per incrementare la concorrenza nell'esportazione di prodotti assoggettati ad accisa).

1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, per i prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta, per i prodotti per i quali è stata assolta l'imposta nonché per quelli assoggettati ad altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica, decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione del documento in forma telematica. ".

Conseguentemente, al Capo X, alla rubrica, dopo le parole "Turismo" inserire le seguenti: ", commercio"

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

# Art. 51

## Emendamento

## Art. 51

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità".

MANDELLI

MANDELLI PELINO

Relazione illustrativa

MISTRE DI TUTELA DEGLI UDANTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA

L'emendamento elimina l'obbligo per i sestori del servizio di trasporto di provvedere al rimborso nel corso dimmediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio.

La previsione del rimborso "immediato" è materialmente inapplicabile per alcune tipologie di servizio, come nel caso del trasporto pubblico locale o regionale.

Peraltro, gli obblighi di informazione relative al rimborso e le elative sanzioni in caso di inadempimento sono già dettagliatamente previste dalla disciplina europea e nazionale,

## **EMENDAMENTO**

### **ART. 51**

All'articolo 51, comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità".

DI BIAGIO

## Relazione illustrativa

L'emendamento elimina l'obbligo per i gestori del servizio di trasporto di provvedere al rimberso nel corso dimmediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la samplice esibizione del titolo di viaggio

La previsione del imborso "immediato" è materialmente inapplicabile per alcune tipologie di servizio, come nel caso del trasporto pubblico locale o regionale.

Peraltro, gli obblighi di informazione relative al rimborso e le relative sanzioni in caso di inadempimento sono già dettagliatemente previste dalla disciplina europea e nazionale.

# Art. 51

Al comma 1, sostituire le parole "chiedere il rimborso" con le seguenti: "ricevere il rimborso richiesto".

LUCIDI

wed

## Emendamento

## Art. 51

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché garantire una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti»

Flaph!

FILIPPI, FABBRI, FISSORE

# Emendamento

Art. 51

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di utilizzare le nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti»

FILIPPI, FABBRI, FISSORE FILIPPI

## **EMENDAMENTO**

ARTICOLO MASS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo Hari 51 - bis

(Riconoscimento Aree svantaggiate)

1. Al fine di sostenere il turismo e favorire la concorrenza delle imprese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Provincie, agli Enti territoriali di Area Vasta, che confinano con una o più Regioni a statuto speciale, o con una o più Province autonome, o con Stato estero, vengono riconosciute particolari agevolazioni fiscali e amministrative."

Giovanni PIOCOLI

Stefono Bertacco B. Aridel

NOTA: Le Regioni a statuto speciale e le Provincie Autonome hunno sempre goduto di particolari privilegi soprattutto a livello fiscale, finanziario e amministrativo. Tutto questo le porta ad avere certi gradi di autonomia fiscale e di flessibilità legislativa, enranee alle altre regioni a statuto ordinario. Questo naturalmente genera degli squilibri economico e sociali con gli Enti territoriali confinanti; Lo squilibrio è accentuato ancora di più se confinanti con almeno due di questi territori a statuto speciale. Per questo l'Emendamento, chiede di adottare precise politiche di sostegno a questi territori, volte a favorire lo sviluppo uristico.

51.0.1



566

# Art. 52

#### Emendamento

Art. 52

Sostituire l'articolo 🚧 con il seguente:

"Art. 52.

(Interventi nel settore dei servizi pubblici di trasporto non di linea)

- 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
- a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,»;
- b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3 (Servizio di noleggio con conducente)

- 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza al titolare dell'autorizzazione o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) direttamente o tramite i servizi tecnologici per la mobilità di cui all'articolo 3 bis apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
- 2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
- 3. Il vettore ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) devono essere in possesso di idonee rimessa per lo stazionamento delle vetture."
- c) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis (Servizi tecnologici per la mobilità)

- 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio
- 2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari, a titolo gratuito, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
- 3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
- 4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con
- d) all'art. 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione, per gli ambiti ottimali portuali, aeroportuali e ferroviari le regioni stabiliscono norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata degli autoservizi pubblici non di linea, nonché le norme per l'esercizio uniforme del servizio di noleggio vetture con conducente in ambito regionale, nel rispetto delle competenze comunali.";
- e) l'art. 5 bis è soppresso;
- f) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità professionale nazionale all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, al primo soccorso, alla conoscenza delle lingue straniere, alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, alla geografia, alla storia dell'arte";
- 2) il comma 6 è soppresso

52.1 (sya) 964 %.

g) la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

"d) essere imprenditori in qualsiasi forma costituiti che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera

b) del comma 2 dell'articolo 1.";

h) il terzo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

"3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio della regione in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

i) il comma 4 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. Nel servizio di noleggio con conducente e previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" vidimato e con progressione numerica completo dei dati dell'esercente e del servizio svolto. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per tutta la durata del servizio."

vololius

VALDINOSI, FASIOLO

52.4 (4:00)

#### **EMENDAMENTO**

#### ART. 52

Sostituire il comma 1, com seguenti

- «1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", è inserita la seguente: "velocipide";

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

- d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "degli autoservizi pubblici non di linea" sono sostituite da "del servizio di taxi";
- e) all'articolo 4, al comma 3, le parole "degli autoservizi pubblici non di linea" sono sostituite da "del servizio di taxi";
- f) l'art. 5 è sostituito dal seguente:
  "Art. 5. 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi,
  stabiliscono:
  - a) il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire a servizio di taxi;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio di taxi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

g) l'articolo 5-bis è abrogato;

h) l'articolo 6 è abrogato. Conseguentemente:

- 1) a) all'art. 9, comma 1, le parole "iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed" sono soppresse;
- 2) all'art. 9, comma 2, le parole "iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed" sono soppresse;
- 3) al art. 10, comma 2, le parole "iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed" sono soppresse;
- 4) al art. 10, comma 4, le parole "sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6" sono soppresse;

5) all'articolo 11-bis, le parole "dal ruolo di cui all'articolo 6", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "dell'autorizzazione".

i) all'articolo 8, comma 1, le parole da "e" sino a "conducente" sono soppresse;


all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In attuazione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto da adottarsi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

k) all'articolo 8, comma 3, le parole "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

l) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da "In detti comuni" sino a "all'interno della rimessa" è soppresso;

m) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;

n) l'articolo 11-bis è abrogato;



51.2

634 %

Eliminazione obbligo di rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; eliminazione obbligo di stazionamento all'interno delle rimesse;.

Eliminazione obbligo di sosta in rimessa; eliminazione obbligo RTG; eliminazione obbligo di compilazione del foglio di servizio; eliminazione delle sanzioni introdotte nel 2008.

Eliminazione cap autorizzazioni.

Eliminazione facoltà per i Comuni di regolamentare accesso a NCC di fuori.

Stabilisce che i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni vengono definiti a livello nazionale. Le autorizzazioni vengono rilasciate dai Comuni.

Abroga l'iscrizione al ruolo.

Elimina l'obbligo di avere la rimessa nel territorio di rilascio per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione.

Le presenti modifiche non comportano oneri per la finanza pubblica.

#### **EMENDAMENTO**

#### ART. 52

# Sostituire il comma 1, con i seguent?

- «1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", è inserita la seguente: "velocipide";
  - b) all'articolo 3, al comma 1, le parole "presso la rimessa" sono-soppresse;
  - c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
  - d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "degli autoservizi pubblici non di linea" sono sostituite da "del servizio di taxi";
  - e) all'articolo 4, al comma 3, le parole "degli autoservizi pubblici non di linea" sono sostituite da "del servizio di taxi";
  - f) l'art. 5 è sostituito dal seguente:
    - "Art. 5. 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi, stabiliscono:
    - a) il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire a servizio di taxi;
    - b) le modalità per lo svolgimento del servizio di taxi;
    - c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
    - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
  - g) l'articolo 5-bis è abrogato;
  - h) all'articolo 8, comma 1, le parole da "e" sino a "conducente" sono soppresse;
  - i) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In attuazione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto da adottarsi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
  - j) all'articolo 8, comma 3, le parole "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;
  - k) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da "In detti comuni" sino a "all'interno della rimessa" è soppresso;
  - 1) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;
  - m) l'articolo 11-bis è abrogato;



Eliminazione obbligo di rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; eliminazione obbligo di stazionamento all'interno delle rimesse; eliminazione obbligo di sosta in rimessa; eliminazione obbligo RTG; eliminazione obbligo di compilazione del foglio di servizio; eliminazione delle sanzioni introdotte nel 2008

Eliminazione cap autorizzazioni.

Eliminazione facoltà per i Comuni di regolamentare accesso a NCC di fuori

Stabilisce che i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni vengono definiti a livello nazionale. Le autorizzazioni vengono rilasciate dai Comuni

Elimina l'obbligo di avere la rimessa nel territorio di rilascio per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione.

Le presenti modifiche non comportano oneri per la finanza pubblica.

## **EMENDAMENTO**

# ART. 52

Sostituire il comma 1, con i seguent

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", è inserita la seguente: "velocipide";
- b) all'articolo 3, al comma 1, le parole "presso la rimessa" sono soppresse;
- a) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
- b) l'articolo 5-bis è abrogato;
- c) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione", sono soppresse;
- d) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da "In detti comuni" sino a "all'interno della rimessa" è soppresso;
- e) all'art. 11, il comma 4 è abrogato;
- f) l'art. 11-bis è abrogato.».



Eliminazione obbligo di rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; eliminazione obbligo di stazionamento all'interno delle rimesse; eliminazione obbligo di sosta in rimessa; eliminazione obbligo RTG; eliminazione obbligo di compilazione del foglio di servizio; eliminazione delle sanzioni introdotte nel 2008.

Eliminazione facoltà per i comuni di regolamentare accesso a NCC di fuori.

Eliminazione dell'obbligo di avere la rimessa nel territorio di rilascio per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione.

Le presenti modifiche non comportano oneri per la finanza pubblica.

51.4



633

# Art. 52

Al comma 1, dopo le parole: "velocipede," inserire le seguenti: " velocipede assistito elettricamente, veicolo elettrico,"

LUCIDI

## Art. 52

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Alla-legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

# (Servizi tecnologici per la mobilità)

- 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
- 2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati, forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
- 3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
- 4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
- 5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di informazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
- 6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
- a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni terzo trasportato;
- b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente, con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
- c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

52.6 (cegre)

ARS!

- d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
- e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
- f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;
- g) mettono a disposizione delle Regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
- h) assumono la carta della qualità di servizi sulla base delle indicazioni dell'Autortità di regolazione dei trasporti;
- i) aderiscono ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e delle relative regole.
- 7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
- a) avere età maggiore di anni 21 e possedere la patente da almeno tre anni;
- b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
- c) essere in possesso dei requisiti morali per i conducenti del servizio taxi;
- d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
- e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
- f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.
- 8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le Regioni, presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3. ";
- b) all'articolo 7, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c) sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati , ivi inclusi altre cooperative, consorzi o piattaforme di cui all'articolo 3-bis."».

IRØTTO, CASTALDI, PETROCELLI

52.6 (gine)

### Art. 52

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

- «1-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite-dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle Regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello interregionale";
- b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse.;
- c) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";
- d) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le Regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le Regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli Comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni di cui all'articolo 1.";
- e) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: "il numero ed" sono soppresse;
- f) all'articolo 5 , comma 1, la lettera c) è soppressa;
- g) l'articolo 5-bis è abrogato;
- h) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: " che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse;
- i) all'articolo 8 comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: " Non è ammesso: in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente";
- l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

1700/

m) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale è compreso il coomune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, per assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.";

n) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti : "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio".

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

52.7 (g:ne)

#### **EMENDAMENTO**

A-RT. 52



Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis (Disciplina Operatori di Ridesharing)

- 1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di Ridesharing, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
- 2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
- 3. Gli Operatori di Ridesharing di cui al comma 1 sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.
- 4. Gli Operatori di Ridesharing di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
- 5. Gli Operatori di Ridesharing di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7.
- 6. Nel caso di cui al comma 5, gli Operatori di Ridesharing di cui al comma 1:
- a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
- b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;
- c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
- d) effettuano verifica periodica del possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
- e) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;
- f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
- g) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;

- h) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
- i) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
- 7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
- a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;
- b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
- c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
- d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
- e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.
- 8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3".
- 9. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall'articolo 10 comma 12-undecies del DL n. 192 del 31 dicembre 2014 così come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.11.".».

PELINO

52.8 (gine)



## ART. 52

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis). All'articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "6 t", sono sostituite dalle seguenti: «25 t».

Conseguentemente, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: "di velocipedi".

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

## Emendamento

## Articolo 52

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'inosservanza da parte dei conducenti dei velocipedi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n.21 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

Sen. Giuseppe Esposito

Sen. Di Biagio

Art. 52

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l'idoneità all'esercizio del-servizio. ».

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, CIOFFI

Art. 52

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi."».

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PETROCELLI

52.12

1197

Art. 52

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-bis è abrogato".

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

51.13

498

Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art. 52-bis"

Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale";
- b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;
- c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1.";

- d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: "il numero ed" sono soppresse;
- e) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;
- f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4".
- g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";
- h) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio".

57.0.4

Doufriso 661

#### Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

#### << Art. 52-bis.

- 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2:
  - 1) al comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello interregionale";
  - 2) al comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;
- b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli edei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1"
- c) all'articolo 5, comma 1:
  - 1) alla lettera a), le parole "il numero ed" sono soppresse
  - 2) la lettera c) è soppressa;
- d) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:" 2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, articolo 4.",

VALDINOSI, FASIOLO Ve ROLINOSI

#### **EMENDAMENTO**

#### Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

- 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 2, al comma 1 le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi anche a livello interregionale";
  - b) all'articolo 2, al comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;
  - c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1".
  - d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a) le parole "il numero ed" sono soppresse;
  - e) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;
  - f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale il comune ha rilasciato la licenza,per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4".

52.0.3

Sen. Mancuso Sen. Chiavaroli

Sen. De Poli

#### Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

"52 bis (Noleggio con conducente di auto)

- 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 3, al comma 1, le parole "presso la rimessa" sono soppresse;
- b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
- c) l'articolo 5-bis è abrogato;
- d) all'art. 8, comma 3, le parole "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse.
- e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da "In detti comuni" sino a "all'interno della rimessa" è soppresso;
- f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato

g) l'articolo 11-bis è abrogato

Veldi wo si VALDINOSI , FASIOLO

#### Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

"52 bis

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea)

- 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
  - b) l'articolo 5-bis è abrogato;
  - c) all'articolo 8, comma 3, le parole << situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione>> sono soppresse;
  - d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Veldicos

VALDINOSI, FASIOLO

### **Emendamento**

### Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

"Articolo 52-bis

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea)

- 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a. all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
  - b. l'articolo 5-bis è abrogato;
  - c. all'articolo 8, comma 3, le parole << situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione>> sono soppresse;
  - d. all'articolo 11, il comma 4 è abrogato."

De Poli

#### **EMENDAMENTO**

#### Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

- 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";
- b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio";
- c) l'articolo 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n.21 è abrogato.»

Sen. Mancuso

Sen. Bianconi

Sen. Chiavaroli Mu Waut

Sen. De Poli

Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

"52 bis (Noleggio con conducente di auto)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 3, le parole "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1 -bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio".

Veldi uo si Valdinosi, Fasiolo

Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art. 52-bis"

Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis (Servizi tecnologici per la mobilità)

- 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
- 2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
- 3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
- 4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
- 5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
- 6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
- a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
- b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
- c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;
- d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

- e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
- f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
- g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
- h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
- i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.
- 7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
- a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;
- b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
- c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;
- d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
- e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
- f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.
- 8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3".

Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti italiani
Ufficio Legislativo

51.0.9 (gins)

#### AS 2085

#### Emendamento

52

Articolo 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

ح کے Art. **5**0-bis»

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

Alla legge 15 gennaio 1992, n.21,-dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

- 1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di *Ridesharing*, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
- 2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
- 3. Gli Operatori di *Ridesharing* sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.
- 4. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
- 5. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionisti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6. In tal caso, gli Operatori di *Ridesharing*:
- a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
- b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;
- c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma e periodicamente, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo;
- d) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;
- e) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
- f) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;
- g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 7;
- h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
- 6. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

52.9.40 (sys)

764 %

- a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre-anni;
- b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
- c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
- d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro-il primo grado;
- e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.
- 7. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 vigilano le Regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.
- 8. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall'articolo 10 comma 12-undecies del DL n. 192 del 31 dicembre 2014 così come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.11.»

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Jauselotte

52.0.10 (gine)

AS 2085

### Emendamento

Articolo 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

2

«Art. 50/bis

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

- 1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di *Ridesharing*, intendendosi per tali gli operatori che, per-conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
- 2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
- 3. Gli Operatori di *Ridesharing* sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1, su cui vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione.
- 4. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi di cui all'articolo 10, comma 12-undecies del DL n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.11.»

LANZILLOTTA, VALDINOSI

## Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

## << Art. 52-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

<<art. 3-bis. - (Servizi tecnologici per la mobilità)

- 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
- 2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario, e per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
- 3. La piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
- 4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
- 5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
- 6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
- a) si dotano di assicurare per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasporto;
- b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
- c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;
- d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
- e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
- f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

52.0.12 (sega) 959 1/

- g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
- h)assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
- i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.
- 7. Ai fini della sicurezza del trasporto, i conducenti di cui al comma 5 devono:
- a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;
- b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
- c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;
- d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
- e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
- f) esercitare il servizio con auto immacolata da non più di sette anni.
- 8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

VALDINOSI, FISSORE, FASIOLO

No Colicos

52.0.12 (Jim)

## Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

# " Articolo 3-bis

# (Servizi tecnologici per la mobilità)

- 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto no di linea sul territorio nazionale.
- 2. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
- 3. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore dei soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente."»

51.0.43

Sen. Mancuso
Sen. Chiavaroli
Sen. De Poli

A.S. 2085

# Emendamento-

Art. 52.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

<< Art. 52-bis.

1. All'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

<<3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c) sono nulla le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis:>>

Ve Peli WOSI VALDINOSI, FASIOLO

## Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n.21, è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettera b) e c), sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis".»

Sen. Mancuso

A.S. 2085

Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

<< Art. 52-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-bis è abrogato.>>

Velolius

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art. 52-bis"

Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, l'articolo 5-bis è abrogato

Boufuiss

Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti italiani Ufficio Legislativo

A.S. 2085

## Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

<< Art. 52-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole:<<le svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1>> sono soppresse.

VALDINOSI, FASIOLO

Veldi woo

# Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n 21, le parole: "che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse.»

Sen. Mancuso Lucus
Sen. Chiavaroli Airwati
Sen. De Poli

A.S. 2085

## Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

"52 bis (Disciplina dell'esercizio del servizio di taxi)

All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente".

Voldi Lasi Valdinosi, Fasiolo

## Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti; "Non è ammesso, in capo ad un medesimo-soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio dei servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È, invece, sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente".»

Sen. Mancuso

Sen. De Poli

# Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n 21, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Le tariffe sono da intendersi come valore massimi."»

Sen. Mancuso

A.S. 2085

Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

<< Art. 52-bis.

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Le tariffe sono da intendersi come valori massimi>>.

Vololiuo 81 Valdinosi, Fasiolo

Dopo-l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art. 52-bis"

All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n.21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi".

Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti italiani Ufficio Legislativo

52.0.24

Boulvisso

EMENDAMENTO ddl 2085

52

Art. 51

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

"Art. 51-bis.

(Misure in materia di IVA per le prestazioni di trasporto urbano di linea)

1. All'articolo 10, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 14) è sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;".

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

# S 2085 Legge annuale per il mercato e la concorrenza

## Emendamento

Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art. 52-bis (Locazione senza conducente)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. L'impresa italiana, esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa italiana esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione."

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

Zone, Loner, Polle, Bege, Lin

52.0.26

52042

# EMENDAMENTO ddl 2085

Art.51

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

52 "Art.52-bis

(Incentivi per lo sviluppo di applicazioni web per il servizio di taxi)

- 1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nonché di garantire la qualità delle relative prestazioni, e di incentivare lo sviluppo di applicazioni web è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2016, un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro, di seguito denominato Fondo.
- 2. Possono chiedere l'accesso al Fondo i comuni con più di 500.000 abitanti che istituiscono un servizio pubblico di chiamata taxi che permetta agli utenti di prenotare direttamente, senza alcuna intermediazione, il veicolo più vicino per via telefonica, attraverso il ricorso ad un numero unico, e, per via telematica, attraverso il ricorso a siti web dedicati e ad applicazioni per smartphone, anche in grado di fornire informazioni su tempi di attesa.
- 3. Il Ministro dello sviluppo economico vigila sul corretto funzionamento dei servizi istituiti ai sensi del comma 2.
- 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

TAVERNA, CASTALDI

TAVERIUM - JOHN PRINT

## Emendamento

### Articolo 52

Dopo l'art. 52 aggiungere il seguente:

"Art. 52-bis

(Estensione dei vantaggi fiscali per l'acquisto e per la locazione finanziaria al noleggio di mezzi di trasporto a motore)

1. Dopo l'articolo 1, comma 92 della legge 8 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti commi:

92-bis. I soggetti di cui al comma 91 hanno facoltà di rinunciare al regime ivi previsto per i beni materiali strumentali da essi concessi in locazione ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in base a contratto concluso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. In tal caso, ai fini delle imposte sui redditi, nei confronti del locatario titolare di reddito di impresa ovvero esercente arti e professioni l'importo del corrispettivo per la locazione è maggiorato del 40 per cento per un periodo corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito a norma del comma 2 dell'art. 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione all'attività da esso esercitata. Nei confronti del locatario sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione del corrispettivo per la locazione di cui all'art. 164, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

92-ter. Restano in ogni caso ferme le esclusioni previste dal comma 93.

92-quater. Le modalità di comunicazione dell'esercizio della facoltà di cui al comma 92-bis nonché ogni altra modalità applicativa sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso ne è consentito l'esercizio per categorie omogenee di beni o per singoli cespiti anche mediante comportamenti concludenti."

2. All'articolo 1, comma 94 della legge 8 dicembre 2015, n. 208, le parole "dei commi 91 e 92" sono sostituite, ogni volta che ricorrono, con le seguenti "dei commi dal 91 al 92-quater".

Di Biagio Stoffi

ART. 52

Dopo il CAPO X aggiungere il seguente:

«CAPO X-bis

FISCALITA'

Art. 52-bis



# (Misure per incrementare la produttività)

- 1. A decorrere dall'anno 2016 l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogata.
- 2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
- 3. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative

52.0.29 (segue) 612

eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.».

**GALIMBERT**J

J. Sucio J. Sucio J. Sucion Sucion S

52.0.19 (gim)

ART. 52

Dopo il CAPO X aggiungere il seguente:

«CAPO X-bis

FISCALITA'

Art. 52-bis



(Disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto)

- 1. A decorrere dall'anno 2016 le aliquote IVA del 10 e 22 per cento sono ridotte, rispettivamente, si due punti percentuali.
- 2. Al comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, le lettere a) e b) sono soppresse.
- 3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
- 4. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.
- 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in

52.0.30 (Seg.4)

613%

termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.».

**GALIMBERTI** 

POPOLO Sindico Sindico

ART. 52

Dopo il CAPO X aggiungere il seguente:


«CAPO X-bis

FISCALITA'

Art. 52-bis



- 1. A decorrere dall'anno 2016 l'imposta di bollo ci cui all'art. 2, Allegato A Tariffa, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, relativa ai contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415, è calcolata in maniera proporzionale al credito erogato applicando l'aliquota dello 0,75.
- 2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai comma 3,4 e 5.
- 3. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispettodegli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al



Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.».

**GALIMBERTI** 

PUROS STANDARD STANDA

SEFF (fine)
52,0.31

ART. 52

Dopo il CAPO X aggiungere il seguente:


«CAPO X-bis

FISCALITA'

Art. 52-bis



- 1. A decorrere dall'anno gennaio 2016 per le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sostenute dai soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista una ulteriore detrazione ai fini Irpef del 10 per cento.
- 2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5.
- 3. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.».
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alleamministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al



Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.».

**GALIMBERTI** 

GENET (fine)

1. Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:


## Articolo 52-bis

(Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale)

- 1. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.
- 2. L'informativa di cui al comma 1 è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un paese membro dell'Unione Europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.
- 3. Al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

<< Articolo 162-bis:

- 1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.
- 2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:
  - a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecentocento unità;
  - b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.
- 3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.



- 4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applicazione l'articolo 41 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
- 5. La competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia>>;
  - b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: << c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze software distribuite sul mercato italiano;>>.
- 4. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente: << I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.>>;
  - b) all'articolo 25-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: <<I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'art. 41-bis, secondo comma, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo.>>;
  - c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

## << Articolo 41-bis

L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, nono comma.>>.

5. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la

52.0.33 (syne) 1216 /.

riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

MUCCHETTI

Maurollelet

5EEB (fine) 52.0.33

## Relazione illustrativa

Che le grandi multinazionali operanti nel settore in senso lato informatico paghino poche imposte e cerchino, per di più, di allocarle in quelle giurisdizioni a loro più convenienti è fatto ormai assai noto. Numerosi governi stanno quindi cercando di porre rimedio a questa situazione innanzitutto ingiusta e squilibrata nei confronti di altri produttori di beni e servizi non certo meno utili alla collettività, ma poi anche lesiva degli interessi erariali dei paesi più importanti, popolosi e, quindi, maggiori consumatori dei servizi così offerti on line. Il fenomeno che si cerca di contrastare, è ancora relativamente nuovo e si va estendendo rapidamente erodendo così in maniera crescente le fonti di entrata della finanza pubblica. E tuttavia la principale ragione di un tale fenomeno non è riconducibile alla violazione delle norme vigenti. Non siamo di fronte, quantomeno in prima battuta, a sofisticate tecniche di evasione fiscale. Siamo, piuttosto, di fronte ad una assai più semplice evoluzione della modalità di realizzazione di redditi in contesti internazionali le cui norme sono semplicemente obsolete e dunque consentono di fatto, arbitraggi fiscali lesivi dell'interesse nazionale della maggioranza degli Stati nei quali in redditi vanno a formarsi.

Le norme applicabili in un contesto tributario internazionale richiedono, infatti che l'imprese residenti di un paese (per ipotesi: l'Irlanda) siano tassabili nel paese in cui realizza anche abbondanti profitti (per ipotesi: l'Italia) solo a condizione di avere impiantato ivi un "stabile organizzazione" (cioè una sede materiale fissa). Consegue che se la stabile organizzazione (sede fissa) non c'è, l'Italia non ha il diritto di tassare i profitti realizzati sul suo suolo. Essi saranno tassati, infatti, in Irlanda che avrà il duplice – e ingiustificato – beneficio di mantenere saldamente legata al suo suolo un'attività con caratteri mondiali e, per di più, percepire entrate a fronte di redditi realizzati altrove.

E' evidente che questa modalità di individuazione del Paese cui compete la tassazione di un certo profitto — che si giustificava al tempo in cui le attività si potevano svolgere in altri paesi solo costruendovi fabbriche e ciminiere — non ha più senso oggi. Occorre, quindi, superare o almeno aggiornare il concetto di "stabile organizzazione". La questione è ben nota fra gli specialisti di diritto tributario internazionale tanto che se ne è di recente occupata anche l'OCSE (cfr. "Addressing the Tax Challanges of the Digital Economy. Action 1, Final Report 2015", presentato il 5 ottobre 2015) e la stessa Commissione Europea (cfr. "Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy" del 28.5.2014). In particolare le conclusioni cui giunge l'OCSE, senza prendere posizione definitiva sul tema, suggeriscono agli Stati che intendono anticiparne le mosse di farlo nel rispetto dei relativi impegni convenzionali e mediante adozione di misure che vi si adattino ("adaptation to ensure consistency with existing international legal commitments". Action 1, Executive Summary). Misura, questa, che sembra essere stata di fatto già anticipata dalla Gran Bretagna attraverso la cosiddetta "Diverted Profit Tax" varata con il Financial Bill del 2015.

Pur considerando preferibile attendere un intervento incisivo e definitivo dell'OCSE sull'argomento, e della stessa Comunità Europea per quanto attiene ai profili IVA (peraltro ad essa esclusivamente riservati), è tuttavia possibile meglio mirare l'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria italiana dotando la stessa di più adeguati strumenti informativi che la mettano in condizione di disporre i più efficaci interventi antielusivi.

Non ci si propone, quindi, almeno in questa sede, di riscrivere le disposizioni individuative del concetto di stabile organizzazione. Questo compito, che pure merita di essere accelerato in tutti i modi considerata la vetustà delle attuali categorie normative ed anche dei concetti espressi nei Commentari OCSE sull'argomento, non può che essere affidato alle relative organizzazioni internazionali. E scontarne l'inevitabile lungaggine procedimentale. Del resto, se così non si facesse, si entrerebbe in conflitto insanabile con i trattati contro le doppie imposizioni sottoscritti dall'Italia. Né è pensabile procedere ad una rapida riscrittura di questi ultimi tenuto conto, da unlato, della loro numerosità; dall'altro della inevitabile lentezza che caratterizza la modifica di questi strumenti bilaterali e l'ovvia necessità, ove ad essi davvero si metta mano, di non limitarsi, caso per caso, al solo tema della stabile organizzazione ma anche ad una revisione generalizzata che tenga conto del ruolo di ciascuno specifico Paese e dei rapporti che si sono via via definiti con il nostro.

Consegue l'evidente opportunità, da un lato, di limitare per quanto possibile l'orizzonte dell'intervento, lasciando che la tematica della stabile organizzazione trovi un suo sfondo condiviso a livello internazionale e non caratterizzi in negativo il contesto economico italiano come non business friendly; dall'altro garantire al settore in senso lato informatico e dello e-commerce quell'attenzione che la storia – e alcune delle più recenti vicende - sollecitano. Occorre, poi, dosare il peso di un tale intervento riservando a ciascuno degli operatori coinvolti il ruolo che è ad essi più appropriato. Il che vuol dire riservare all'Agenzia delle Entrate il compito di svolgere gli accertamenti di natura tributaria. Agli intermediari finanziari, che normalmente procedono ad eseguire i pagamenti a favore di fornitori di beni e servizi scambiati sul circuito digitale, quello di raccogliere informazioni sul percettore del flusso di denaro da trasferire all'Agenzia perché questa le utilizzi con intelligenza e prontezza di riflessi.

Per queste ragioni le norme qui illustrate prevedono una duplice serie di interventi. I primi sono mirati a fare si che gli intermediari finanziari raccolgano, in sede di accensione del rapporto con un non residente, l'esistenza del numero di partita IVA se il non residente ne dispone (avendo cura di verificarne la veridicità). Ove così non fosse – perché il non residente è un privato od un operatore estraneo alla UE - il rapporto può comunque essere acceso ed operare. Ma se in un lasso di tempo non brevissimo (sei mesi) detto operatore estero riceve più di duecento pagamenti un campanello d'allarme deve scattare. Di qui l'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione all'operatore estero che detta segnalazione è stata inviata, l'invito a farsi attribuire un numero di partita IVA (dall'autorità UE competente se ne ricorrono i presupposti ovvero dall'Agenzia italiana se questi non ricorrono) e la sospensione di ogni ulteriore attività di pagamento fino a quando detto numero di partita IVA non risulti attribuito e comunicato all'intermediario finanziario italiano (commi 1 e 2). L'attribuzione del numero di partita IVA, peraltro, non testimonia ancora, di per sé, l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia: ma consente alle autorità italiane di iniziare a raccogliere informazioni di interesse ai fini di successivi interventi se essi si rendono opportini.

Il comma 3, lett. a), ha lo scopo di fornire una clausola antielusiva mirata qualora si verifichino situazioni che lasciano presagire l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia dell'operatore non residente abilmente dissimulata. Lo stesso documento OCSE del 5 ottobre 2015 lascia intendere la frequenza e pericolosità delle manipolazioni poste in essere da operatori internazionali con lo

scopo di sfuggire alle catalogazioni delle fattispecie idonee, ad oggi, a dare luogo a stabili organizzazioni nel senso tradizionale che questa locuzione ha storicamente assunto.

La formulazione dell'art. 162-bis del Testo Unico delle Imposte sul Reddito ha proprio lo scopo di sottolineare la stabilità, la ricorrenza e la dimensione economica della presenza dell'operatore estero pur nell'accortezza che questi manifesta nell'evitare l'entersione di spazi fisici cui ricondurre l'esistenza delle stabile organizzazione. La norma rinvia all'Agenzia delle Entrate la migliore puntualizzazione dell'espressione "attività digitale pienamente dematerializzata" nella considerazione che vari documenti OCSE ne precisano il contenuto e che questa espressione condensa attività anche assai diversificate e inevitabilmente variabili nel tempo. Al verificarsi dei relativi presupposti, peraltro, l'Agenzia è titolata ad accertare i redditi relativi facendo ricorso al metodo induttivo, basato cioè sugli elementi conosciuti e suscettibile di contraddittorio con il contribuente che però viene invitato a manifestarsi come tale. Viene, poi, stimolata la creazione di un ufficio centralizzato ad hoc come organo competente per accertamenti della specie che richiedono, con tutta evidenza, una inconsueta competenza specialistica sia per i profili tributari, sia, soprattutto, per la tipologia di attività economica posta in essere.

Nel comma 4, lett. c), trovano sbocco le attività accertatrici annunciate nell'art. 162-bis e si traducono nell'invito rivolto all'operatore estero a prendere contatto con l'ufficio competente così da definire in contraddittorio la propria posizione, ivi compresa l'effettiva esistenza della stabile organizzazione. Potrà, in questa sede, farsi ricorso tanto all'utilizzo del c.d ruling internazionale che a quello del ruling disapplicativo di recente istituzione. Solo la mancata collaborazione dell'operatore non residente potrà, quandi, produrre una situazione estrema di conflitto dichiarato cui seguirà la comunicazione all'intero corpo degli intermediari finanziari italiani della necessità di applicare, sui successivi pagamenti eseguiti a favore dell'operatore in questione, una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sull'ammontare di ciascuna transazione.

Nei commi 3, lett. b) e 4, lett. a), vengono riscritte alcune disposizioni strumentali in tema di ritenute da operare in fattispecie qui trattate. Nel comma 4, lett. b), viene, invece, disposta la ritenuta da applicare qualora la situazione fra contribuente ed estero ed Amministrazione italiana non abbia trovato una sua affidabile ricostruzione operativa:

### Emendamento

-Art. 52

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

#### Art. 52-bis

(Ulteriori modalità di deposito, redazione ed iscrizione nel registro delle imprese di atti)

- 1. Il soggetto obbligato alla presentazione di una domanda al registro delle imprese può avvalersi dell'assistenza fornita direttamente dagli operatori della Camera di Commercio o dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.
- 2. L'atto di rappresentanza di cui al comma 1 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui effettuano l'adempimento, secondo le modalità e tramite il modello di accreditamento approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
- 3. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si avvalgono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'originale dell'atto è conservato dall'agenzia stessa.
- 4. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del

52.0.34 (sye)

collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato.

- 5. Gli atti aventi ad oggetto la costituzione, modificazione, liquidazione, fusione, trasformazione ed estinzione delle società di cui al libro V titolo-V, nonché gli atti di cui agli articoli 2556 e 2206 del codice civile, possono essere redatti anche con l'utilizzo della firma digitale ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con l'intervento del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese o un suo delegato, quando il contenuto e' conforme al modello-uniforme tipizzato con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.
- 6. Per i contratti di cui al comma 5 del presente articolo e per quelli redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui ai precedenti commi.
- 7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 8. Le camere di commercio costituiscono una piattaforma unica abilitata a ricevere in formato elettronico tutte le istanze finalizzate all'avvio, alle variazioni od all'eventuale cessazione dell'impresa, ivi comprese le istanze e/o comunicazioni relative agli adempimenti connessi all'ottenimento di titoli abilitativi in materia edilizia e urbanistica relativi ad interventi nel settore produttivo.
- 9. A tal fine, all'atto dell'iscrizione dell'impresa nel registro, la Camera predispone l'apertura di un fascicolo elettronico di impresa in cui confluiscono tutti i dati, gli atti e i documenti in modo che: a) risulti facilitato l'accesso ai procedimenti amministrativi; b) siano eliminate richieste ridondanti; c) sia preventivabile una riduzione diretta o indiretta dei costi per l'impresa e la PA; d) migliori l'efficienza e la qualità del servizio reso; e) le informazioni siano effettivamente disponibili secondo opportune profilazioni, ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione, alle forze di polizia.
- 10.Tutti gli enti che, in base alle vigenti leggi, sono titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa, hanno l'obbligo di comunicarne in via telematica, attraverso

la piattaforma di cui al comma 8, le determinazioni conclusive alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede, in conformità alla previsione di cui all'art. 43bis comma 1 lett. b. del D.P.R. n. 445/2000.

- 11. Al fine di garantire la reale semplificazione amministrativa per le imprese, avvalendosi dello strumento della comunicazione unica di cui all'articolo 7, del decreto legge 7 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge n. 40 del 2007, nonché dell'istituto previsto dall'art. 38 del D.L. 112/98, l'impresa ha un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità che rende uniforme la compilazione delle domande e delle segnalazioni. Il Punto unico di contatto costituisce l'"unico veicolo" per gli adempimenti amministrativi dell'impresa, sia quelli diretti al registro delle imprese, sia quelli diretti allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 12. Tramite il Punto Unico di Contatto l'impresa presenta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o altra comunicazione diretta al SUAP, attiva la pubblicità notizia e ove previsto dalla legge quella legale, presso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economico amministrative (REA) ed alimenta il fascicolo informatico d'impresa di cui all'art. 43 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 13. La modulistica necessaria a presentare domande e segnalazioni al SUAP è realizzata a partire dalle specifiche tecniche individuate ed approvate dal Ministero dello sviluppo economico, al fine di garantire, nel principio della libera concorrenza delle case produttrici di software, le modalità di compilazione e presentazione delle istanze uniformate su tutto il territorio nazionale, ed è pubblicata sulla piattaforma telematica che costituisce il Punto Unico di Contatto.
- 14. Il Punto Unico di Contatto consente l'effettiva concentrazione degli adempimenti. L'impresa comunica al Punto Unico di Contatto la notizia o l'atto e tutti gli eventuali adempimenti connessi rivolti ad amministrazioni, enti, SUAP sono operati direttamente dal Punto Unico di Contatto, senza bisogno che l'impresa compili altra modulistica o svolga-altri adempimenti.

15. Il Punto Unico di Contatto è istituito presso l'ufficio del registro delle imprese.

SANTINI Screttim

52.0.34 (fine)

# .S. 2085 Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

### "Articolo 52-bis

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012,n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti."

Aldo Di Biagio

ADBOPO

....

# A.S. 2085 Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il-seguente:

### "Articolo 52-bis

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

- 1. All'articolo 79 della legge 27 luglio-1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
- «In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012,n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto».
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti."

Sen. Bianconi

Sen. Chiavaroli

Sen. Mancuso

Sen. De Poli

dopo il Capo X introdurre il seguente:

Capo X-bis (Ulteriori misure per favorire la concorrenza)

articolo 52-bis (Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012,n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.

po Pariamentare Conservatori e Riformisti italiani Ufficio Legislativo

Bonfrisco Perrone

boulpis

dopo il Capo X introdurre il seguente:

Capo X-bis (Ulteriori misure per favorire la concorrenza)

articolo 52-bis (Apertura di nuove attività)

1, Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori per l'apertura di nuove attività economiche.

Truppo Parlamentare Conservatori e Riformisti italiani Ufficio Legislativo

Bonfrisco Perrone

# A.S. 2085 Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

"Articolo 52-bis

(Apertura di nuove attività)

1.Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche."

Sen. Bianconi

Sen. Chiavaroli

Sen. Mancuso

Sen. De Poli

52,0.3**9** 

# A.S. 2085 Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

A. Di Biopo

"Articolo 52-bis

(Apertura di nuove attività)

1.Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche."

Aldo Di Biagio

52.0.40

32026

# EMENDAMENTO ddl 2085

Art. 52

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis. (Semplificazione dei controlli alle imprese).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.».

Consequentemente, al Capo X, alla rubrica, sostituire le parole: "Turismo e servizi di trasporto" con le seguenti: "Turismo, servizi di trasporto e altre liberalizzazioni".

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Emendamento

Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente capo:

«Capo X-bis-Altre Disposizioni

Art. 52-bis (Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 dopo le parole "anche informativi", sono inserite le seguenti: "non sostituibili e non replicabili".»

Sen. Marinello Sen Di Biagio

# AS 2085 EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

### Art. 52-bis

(Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole "anche informativi" inserire le seguenti: "non sostituibili e non replicabili".



### AS 2085

"Lagge annualo per il moreato o la concorrenza"

### ART:52

#### OTHEMAINENTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

### "Art.52-bis

(Disposizioni per l'accesso al mercato dei prodotti agroalimentari nazionali)

1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari nazionali ai mercati locali, le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le modalità per destinare stabilmente una percentuale, comunque non inferiore al 5 per cento, della superficie adibita alla vendita nel settore alimentare all'interno delle grandi strutture commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, esclusivamente alla vendita di referenze agroalimentari prodotte nel territorio della regione ove è localizzato l'esercizio commerciale."

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il Capo XI MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI.

### AE 2005

"Legge annuals per il mercato e la concorrenza"

### ART:52

### EMEGREDAMENTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

HIS, GAMBARO

### "Art.52-bis

(Disposizioni concernenti il mercato degli strumenti finanziari derivati su merci agricole)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n.114, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:

<<t-bis. prevedere, per quanto attiene ai derivati su merci agricole di cui all'articolo 88 della direttiva 2014/65/UE, l'adozione di limiti di posizione efficaci per gli investitori non commerciali e di idonei meccanismi che intervengano sulle contrattazioni in situazioni di grave squilibrio sui mercati delle materie prime agricole, al fine di prevenire il determinarsi di ingiustificate oscillazioni dei prezzi>>"

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il Capo XI MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI.

#### A.S. 2085

### **EMENDAMENTO**

Art. 52

Dopo l'art. 52, aggiungere il seguente:

#### Art. 52-bis

(Disposizioni per la circolazione dei beni culturali ed il corretto dispiegamento del mercato dell'arte)

- 1. A tutela del principio di pari condizioni rispetto alla concorrenza sui mercati internazionali ed a quello di libertà di circolazione dei servizi, nonché al fine di ridurre il peso di barriere regolamentari non necessarie, al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 10, comma 5, cancellare le parole "ad oltre cinquanta anni, se mobili, α" e "se immobili," e sostituire la parola "cinquanta" con "settanta";
  - b) all'articolo 11, comma 1, lett. d), sostituire la parola "cinquanta" con "settanta";
  - c) all'articolo 12, comma 1, cancellare le parole "ad oltre cinquanta anni, se mobili, o" e "se immobili,";
  - d) all'articolo 65, sostituire, ovunque ricorra, la parola "cinquanta" con-"settanta" e al comma 3, lettera a), dopo la parola "anni" aggiungere "le cui soglie di valore superino quelle indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice";
  - e) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'ufficio di esportazione, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. In caso di omessa comunicazione dell'ufficio esportazione entro il termine perentorio, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato.";
  - f) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
    - "1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, avvenuta sulla base di un legittimo titolo di spedizione rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, consente a tali cose o beni di uscire dal territorio italiano senza limiti di tempo e senza bisogno di richiedere un attestato di libera circolazione ai sensi dell'art. 68.
    - 2. L'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
    - 3. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio del Paese terzo dal quale la cosa o il bene medesimo sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio di detto certificato non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
    - 4. Il certificato di avvenuta importazione ha validità quinquennale e può essere prorogato su richiesta dell'interessato.
    - 5. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene importati.";
  - g) all'articolo 74, comma 3, primo periodo, sostituire le parole "sei mesi" con le parole "tre anni";

52.0.4**5** (1.) 911

h) all'allegato A, previsto dall'articolo 74, comma 1, nel numero 15 della lettera A e nella nota 1 sostituire la parola "cinquanta" con la parola "settanta".

Ha auca

MARCUCCI, SCALIA, FABBRI, LANZILLOTTA

A.S. 2085

### Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

"52 bis

(Noleggio con conducente di auto e natanti)

- 1.Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214/2011, dopo la lettera n) inserire la seguente:
- "o) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a stabilire, per la regolazione del servizio principi improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità degli utenti, segnatamente in ambito urbano".
- 2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
- 3. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stazionamento dei mezzi nelle aree destinate al parcheggio nei centri abitati è consentito a fronte del pagamento della somma stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 5, lettera e)".
- b) all'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera: "e) la somma forfettaria mensile per la sosta di cui all'articolo 3, comma 2, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché con le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
- c) All'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
- "3-bis: E' istituito presso l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di cui all'articolo 37 decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214/2011, un'anagrafe nazionale dei soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui al comma 1. Con proprio provvedimento l'Autorità stabilisce i criteri per l'ammissione all'interno dell'anagrafe nazionale di cui al periodo precedente. Sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, che tengano in massima considerazione le esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, le amministrazioni comunali rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso il bando pubblico di cui all'art. 8."

VALDINOSI, FASIOLO

### EMENDAMENTO ddl 2085

Art. 52

Dopo l'articolo 52 , aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

- 1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: ", previsti nel piano comunale di localizzazione," sono soppresse;
- b)all'articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che vendono quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci.";
- c) gli articoli 2, 3 e 6 sono abrogati.»

Conseguentemente, al Capo X, sostituire la rubrica : "Turismo e servizi di trasporto" con la seguente: "Turismo, servizi di trasporto e altre liberalizzazioni".

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

A.S. 2085

#### Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988, articolo 17, comma 2, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'Ente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

CORSINI, COLLINA

AS 2085

#### Emendamento

Articolo 52

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

« Art. 52-bis

(Allineamento della norma sulla "clausola sociale" alla giurisprudenza italiana e europea)

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 sono aggiunti, dopo il comma 4, i commi che seguono:

"4-bis. Le clausole di cui al comma 2 attinenti a esigenze sociali devono consentire in ogni caso la scelta dei profili professionali del personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria. Il riassorbimento del personale già impiegato dal precedente appaltatore può essere imposto all'impresa aggiudicataria soltanto come criterio di precedenza nelle nuove assunzioni e comunque subordinatamente alla compatibilità con la sua organizzazione aziendale e alla corrispondenza delle caratteristiche professionali del personale interessato rispetto alle caratteristiche professionali richieste dall'organizzazione stessa.

4-ter. Dalle clausole di cui al comma 2 attinenti a esigenze sociali non può derivare alcuna limitazione alla libertà di circolazione e di stabilimento delle persone garantita dall'ordinamento europeo.

4-quater. Le clausole di cui al comma 2 attinenti a esigenze sociali non possono tradursi in una limitazione della libertà dell'impresa aggiudicataria dell'appalto riguardo all'utilizzazione di nuove tecnologie o di nuove soluzioni organizzative e gestionali, né riguardo alle dimensioni aziendali.

LANZILLOTTA, ICHINO

# Emendamento Art. 52

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis. - 1. All'articolo 1, comma 945, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: ", escluse le scommesse ippiche" con le seguenti: "su eventi diversi dalle corse dei cavalli" e dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Alle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, comprese quelle proposte dai concessionari quali palinsesto complementare, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 35 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 40 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Il relativo gettito è destinato, per il 65 per cento, al finanziamento della filiera ippica e, per la quota restante, ad utile erariale. All'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sopprimere le parole: ed a quota fissa.".

Conseguentemente modificare la rubrica del CAPO X come segue: "Turismo, trasporti e scommesse a quota fissa".

cio

### AS 2085

## Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Emendamento

Art. 50 52

oppo l'articolo 52, inseire il sequente

All'articolo 1, comma 945, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: ", escluse le scommesse ippiche" con le seguenti: "su eventi diversi dalle corse dei cavall".

### Conseguentemente,

All'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Alle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, comprese quelle proposte dai concessionari quali palinsesto complementare, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 35 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 40 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Il relativo gettito è destinato, per il 65 per cento, al finanziamento della filiera ippica e, per la quota restante, ad utile erariale.

All'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sopprimere le parole: ed a quota fissa.".

Consequentemente modificare la rubrica come segue: "Turismo, trasporti e scommesse a quota fissa".

MARGIOTTA

Mil

## EMENDAMENTO ddl 2085

Art. 50 52

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

2

«Art. 5ø-bis.

(Misure per la semplificazione nella vendita di prodotti preconfezionati).

- 1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967 n. 580 le parole: «previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari,» sono soppresse.
- 2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole «e in imballaggi preconfezionati» sono soppresse.

Conseguentemente, al Capo X, alla rubrica, dopo le parole "Turismo" inserire le seguenti: ", commercio"

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

52.0.53

1190

# EMENDAMENTO ART. 52

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

"Art.52-Bis

(Liberalizzazione da parte dei negozi di praticare vendite sottocosto senza limitazioni temporali)

1. All'art. 1, del DPR n. 281 del 6 aprile 2001, sopprimere i commi 4 e 5".

CARIDI

Cewdn

# EMENDAMENTO ddl 2085

Art. 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure in materia di vendite sottocosto).

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, l'articolo 11 è abrogato.».

Conseguentemente, al Capo X, alla rubrica, dopo le parole "Turismo" inserire le seguenti: ", commercio"

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

52,0.55

MIS

### EMENDAMENTO ddl 2085

Art. 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Misure in materia di liberalizzazione delle vendite promozionali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole:«tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.».

Conseguentemente, al Capo X, alla rubrica, dopo le parole "Turismo" inserire le seguenti: ", commercio"

ASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

### **Emendamento**

ARTICOLO 3Q 52

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

**52** ARTICOLO 30 - bis

All'articolo 3, comma 1, lettera f) del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248 è soppresso il seguente periodo: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti».

**BIANCONI** 

CHIAVAROL

MANCUSO

#### **EMENDAMENTO**

#### ART. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art- 52-bis. - 1. All'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile".

Motivazione

I parchi di divertimento italiani, circa 150 con oltre 13.000.000 di visitatori annui, hanno la necessità di rivedere un assetto normativo che reca grave danno alle imprese del settore ed all'Erario, in quanto limita fortemente la possibilità di vendere biglietti con sistemi di vendita innovativi, limitando le potenzialità dei sistemi di biglietteria automatizzata – i quali offrono ampie garanzie all'Amministrazione finanziaria - impedendo operazioni di marketing e soluzioni di vendita innovative.

La norma in vigore, emanata quattordici anni fa, prevede che, solo per questo settore, il momento impositivo dell'IVA sia quello del pagamento, e non quello dell'erogazione della prestazione, come per tutti gli altri contribuenti IVA.

La norma relativa al settore – dotato di sistemi di controllo accessi fiscalizzati dall'Agenzia delle entrate non tiene quindi conto delle nuove forme di vendita online, impedendo agli stessi di avvalersi di forme di social marketing e couponing, offerte dai siti come Groupon. In questo modo si limita la libertà imprenditoriale e si genera concorrenza sleale con altre forme di divertimento e con tutti gli altri soggetti IVA, in quanto si impedisce al settore dei parchi a tema dal poter usufruire di sistemi innovativi di vendita di titoli di accesso.

Attraverso i siti di couponing il settore potrebbe cedere centinaia di migliaia di biglietti. E' assolutamente indispensabile consentire anche al settore dello spettacolo di avvalersi di strumenti utilizzati da anni da tutti gli altri settori, come quello dei buoni benzina o buoni regalo, riguardo ai quali, con risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E. Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione e il rimborso di "buoni acquisto" sono operazioni stranee al campo di applicazione IVA. Tali buoni, infatti, sono stati qualificati come documenti di legittimazione ex art. 2002 C.c. e, quindi, la loro circolazione non implica anticipazione della cessione del bene cui il buono dà diritto non assumendo rilevanza ai fini IVA.

52.0.58

640

### Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Folh

"Art. 52-ter

1. All'articolo 1, comma 3 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'art. 2002 del Codice Civile"

FABBRI

# **Emendamento**

# Art. 52

Dopo l'art. 52 aggiungere il seguente:

"Art. 52-bis (Modifiche al DPR 30 dicembre 1999, n. 544)

1. All'articolo 1, comma 3 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola "pagamento" sono aggiunte le seguenti parole: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'art. 2002 del Codice Civile."

Sen. Bianconi Sen. Chiavaroli Sen. Mancuso Sen. De Poli

A.S. 2085

### Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

### Art.52-bis

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

FABBRI Folhi





### **Emendamento**

### Art. 52

Dopo l'art. 52 aggiungere il seguente:

"Art. 52-bis (Modifiche al DPR 26 ottobre 1972, n. 633)

1. La lettera a) dell'articolo 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente: «a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità; »."

Sen. Bianconi Sen. Chiavaroli Sen. Mancuso Sen. De Poli

dopo il Capo X introdurre il seguente:

"Capo X-bis (Ulteriori misure per favorire la legalità e la concorrenza)

Art. 52-bis (applicazione del rating di legalità)

- 1. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo sopprimere le parole "su istanza di parte";
- b) al terzo periodo dopo le parole "pubbliche amministrazioni " inserire le seguenti "e per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni".

Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti italiani
Ufficio Legislativo

Bonfrisco Perrone

dopo il Capo X introdurre il seguente:

Capo X-bis (Ulteriori misure per favorire la legalità e la concorrenza)

Art. 52-bis (applicazione del rating di legalità)

1. All'articolo 5-ter, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole pubbliche amministrazioni " inserire le seguenti "e, obbligatoriamente, per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni".

Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti italiani Ufficio Legislativo

Bonfrisco Perrone

### Emendamento

### Articolo 52

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

"Art, 52-bis

(Delega legislativa al Governo per la disciplina della clausola sociale negli appalti pubblici)

Il Governo è delegato a emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente la disciplina della clausola sociale negli appalti pubblici, in coerenza con le linee indicate nei pareri in argomento resi al Senato rispettivamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 10 dicembre 2015 e dall'Autorità per il Mercato e la Concorrenza l'11 dicembre 2015."

Sen. Sacconi

Sen. Di Biagio

#### **EMENDAMENTO**

### ART. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

#### «Art. 52-bis

(Attività di home food)

- 1. Per «home food» si intendono le attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative.
- 2. Per lo svolgimento delle attività di home food, i soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte della propria struttura abitativa, anche se in affitto, fino ad un massimo di due camere, per espletare il servizio di home food, per un numero massimo di venti coperti al giorno, a prescindere dal numero di camere adibite alla somministrazione.
- 3. Al fine dell'esercizio dell'home food, i locali della struttura abitativa di cui al comma 2 devono possedere i requisiti igienico-sanitari per l'uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenți.
- 4. L'esercizio delle attività di home food non costituisce e non necessita alcun cambio di destinazione d'uso della struttura abitativa di cui al comma 2 e comporta, per i proprietari o conduttori della struttura medesima, l'obbligo di adibirla ad abitazione personale.
- 5. Al fine dell'esercizio dell'home food i soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare al comune competente l'inizio dell'attività, unitamente ad una relazione di asseveramento redatta da un tecnico abilitato. Non è necessaria l'iscrizione al registro esercenti il commercio.
- 6. Il comune destinatario della comunicazione di cui al comma 5 provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa di cui al comma 1 all'esercizio delle attività di home food.
- 7. Alle attività di home food si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.»

Sen. Marinello

Di Biagio

520.66

## Atto Senato n. 2085

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

**EMENDAMENTO** 

Dopo l'**articolo X**, inserire il seguente:

"Articolo 3\(\frac{1}{2}\)-bis.

(Esercizio dell'attività commerciale su posteggi in aree pubbliche)

1. Dopo l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con i criteri di cui al comma 5, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. Nel caso in cui il riesame di cui al primo periodo non dia luogo a revoca, per la rispondenza dell'attività svolta ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, le disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, proseguono ad aver efficacia fino allo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che rispetti le seguenti condizioni:

- a) la postazione attinente ad un'attività di durata settimanale piena sia messa a gara con unico bando, attinente al medesimo periodo;
- b) le postazioni attinenti ad un'attività di durata giornaliera su diversi mercati siano messe a gara con bandi separati;
- c) attribuzione, a parità di altre offerte, di un punteggio preferenziale al titolare dell'esercizio commerciale uscente, ovvero al socio dell'azienda familiare, laddove risulti la regolarità e puntualità dei pagamenti dei canoni o altri emolumenti dovuti all'erario come corrispettivo per il precedente esercizio e come obbligazione impositiva o fiscale;
- d) la parità di altre offerte, ai fini di cui alla lettera c), è calcolata detraendo il valore degli investimenti che i titolari uscenti hanno operato nell'esercizio, quando essi siano previamente dichiarati e misurabili mediante il costo dell'affitto o dell'acquisto della licenza;

852.0.67 / 1 ·

- e) attribuzione, a parità di altre offerte, di un punteggio preferenziale all'impresa individuale o familiare o alla società di persone, rispetto alla società di capitali;
- f) divieto di attribuzione alla medesima società di capitali di più di tre postazioni nel medesimo mercato.».

MOTIVAZIONE: la direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi del mercato interno - meglio nota come «direttiva Bolkestein» - reca disposizioni miranti a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e la libertà di stabilimento delle altività economiche di servizi; essa, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si configura come una direttiva-quadro, che dispone norme di portata generale nonché principi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità nonché i tempi di applicazione degli stessi. Le disposizioni aventi l'obiettivo di salvaguardere l'impatto del commercio ambulante sulle aree pubbliche, introducono significativi limiti all'eccesso e all'operatività nel settore, basato sul principio della disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività stessa. Poiché all'articolo 16 il sistema autorizzatorio (in particolare al comma 4) non riconosce la dinamica di prorgga automatica ai titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli offre 160.000 operatori ambulanti e microimprese operanti nel settore, l'emendamento interviene a favore delle piccole imprese e quelle a conduzione familiare: seguendo il modello introdotto dal decreto Franceschini per gli ambulanti nei luoghi storici, si prevede prima di qualsiasi garqun procedimento di riesame. Se questo non porta a revoca del titolo, il periodo transitorio si prolunga fino allo svolgimento di un tipo di gara ad hoc, riferito agli operatori ambulanti dalle microimprese operanti nel settore con una serie di condizioni preferenziali, nella valutazione dell'offerta, che discendono dall'aver superato positivamente il riesame e, quindi, dall'essere su un piano di meritevolezza maggiore rispetto al mero occupante dell'area.

BUEMI, LONGO FAUSTO GUILHERME

Allh

AND BURNE

A.S. 2085

Emendamento

Art. 3又**S**と

Dopo l'articolo 37, sono aggi<del>unti i</del> seguent

**52** 'Art. **5**7-*bis.* 

(Semplificazione della riproduzione di beni bibliografici e archivistici)

- 1. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 3 dopo le parole: "riproduzioni richieste" sono inserite le seguenti: "o eseguite";
  - b) al comma 3-bis:
- 1) al numero 1 sono soppresse le seguenti parole: "bibliografici e"; dopo la parola "archivistici" sono inserite le seguenti: "sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III del presente Titolo,"; dopo la parola "attuata" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e";
  - 2) al numero 2 sono soppresse le seguenti parole: ", neanche indiretto"."

Conseguentemente, la rubrica del Capo VI è sostituita dalla seguente: "Ambiente e beni culturali".

MARCUCCI

52.0.68

IKK VANA

### Emendamento

### AS 2085

(Legge annuale per il mercato della concorrenza)

### Art. 47

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art.47-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi)

Al capoverso 2 dell'art. 29 del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, dopo le parole "esercizi di vendita", inserire le parole "ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini".>>

Berger, Zeller, Laniece

A.S. 2085

#### Emendamento

Art. 47

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

#### Art. 47-bis

- 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo-unico-delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80."
- 2. Il possessore degli immobili per i quali all'entrata in vigore della presente disposizione sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze del 13 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono eseguirsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

CALEO

A.S. 2085

Emendamento

Art. 47

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

"47 bis (Apertura nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge con modificazioni , dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia il canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da giovani di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche.».

VALDINOSI, FASIOLO

Valdus

Dopo l'articolo 30, i<del>nserir</del>e il seguente:

ラ2 «ART. 30*-BIS* 

(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. Considerata la specificità topografica montana del territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, connotata tra l'altro dalla scarsità di aree idonee all'esercizio di attività produttive e del commercio all'ingrosso, le Province provvedono alla pianificazione urbanistica del settore commerciale nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dell'interesse generale alla razionale gestione del territorio e alla salvaguardia delle esigenze dell'ambiente urbano e degli interessi sociali, occupazionali, ambientali e culturali.

Per promuovere un migliore assetto funzionale, territoriale, viabilistico ed urbanistico degli insediamenti, nel rispetto e nella salvaguardia dei superiori interessi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e i beni culturali, le Province possono prevedere, senza discriminazione tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, quali limitazioni agli esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive, ovvero aree riservate all'insediamento di attività produttive e commerciali.»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

### AS 2085

"Logge annuale per il mercato e la concorrenza"

# Art. X52

### EMEND AMENTO

62 Dopo l'articolo & è aggiunto il seguente:

> **52** «Art. ₩-bis

(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura a ingegneria nell'ambito della prevenzione della corruzione)

Al comma 1 dell'art. 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a) le parole «cinque esercizi» sono sostituite dalle parole «sette esercizi», i numeri «2» e «4» sono sostituiti dai numeri «1» e «2» e dopo le parole «a base d'asta» sono aggiunte le parole «nel rispetto dell'art. 41 comma 2 del Codice»;
- 2) alla lettera b), le parole «variabile tra 1 e 2 volte» sono sostituite dalle parole «pari ad almeno una volta»:
- 3) alla lettera c), le parole «due servizi» sono sostituite dalle parole «un servizio» e le parole «da 0,40 a 0,80» sono sostituite dalle parole «da 0,20 a 0,40»;
- 4) alla lettera d), le parole «tre anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni» e le parole «variabile tra 2 e 3 volte" sono sostituite dalle parole «pari ad almeno una volta».»

de flyres, gambaro